

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 GIUGNO 2014, N. 25732: l'orientamento giurisprudenziale in materia di rumore

« secondo un orientamento giurisprudenziale, «L'art. 659 cod. pen. prevede due distinte ipotesi di reato: quello contenuto nel primo comma ha ad oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo; mentre quello previsto nel secondo comma riguardante l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verifica del disturbo ... » (Sez. I, 12.6.2012, n. 39852, Minetti, m. 253475; conf. Sez. I, 28.9.1994, n. 532 del 1995, Amato, m. 200022). Secondo un diverso orientamento, peraltro, «Per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 cod. pen. è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse» (Sez. I, 24.1.2012, n. 7748, Giacomasso, m. 252075; Sez. I, 13.12.2007, n. 246 del 2008, Guzzi, m. 238814; Sez. I, 8.10.2004, n. 40393, Squizzato, m. 230643), «sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare» (Sez. I, 29.11.2011, n. 47298, Tori, m. 251406)».



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE *ACU*

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1. Dott.ssa Claudia Squassoni	Presidente
2. Dott. Amedeo Franco	Consigliere rel.
3. Dott. Vito Di Nicola	Consigliere
4. Dott.ssa Chiara Graziosi	Consigliere
5. Dott. Gastone Andrezza	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Lo Sardo Marco**, nato a Santo Stefano di Quisquina il 25.6.1990, e da **Agnello Domenico**, nato a Mussomeli il 12.2.1990;

avverso la sentenza emessa il 13 novembre 2013 dalla corte d'appello di Palermo;

udita nella **pubblica udienza del 3 giugno 2014** la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Andrea Zincone, in sostituzione dell'avv. Antonino Brucato;

Svolgimento del processo

Con sentenza 4.7.2012 il giudice del tribunale di Agrigento dichiarò Lo Sardo Marco e Agnello Domenico colpevoli del reato di cui all'art. 659 cod. pen. (capo A), per avere con schiamazzi ed urla in tempo di notte disturbato il riposo delle persone, condannandoli ad € 200 di ammenda e il solo Agnello colpevole anche del reato di cui all'art. 544 cod. pen. (capo B) per avere maltrattato un cane randagio di colore nero colpendolo con delle pietre, condannandolo anche ad € 3.000 di multa.

La corte d'appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe assolse l'Agnello da reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste, ritenendo probabile che il lancio della pietra fosse stato determinato dal tentativo di difendersi dalla aggressione di un cane randagio.

Gli imputati, a mezzo dell'avv. Antonino Brucato, propongono ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mera adesione al con-

tenuto della sentenza di primo grado e mancanza di motivazione sulla contestazione della difesa in ordine al reato di cui al capo A). Osserva che il reato di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen. richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo. La condotta sanzionabile deve incidere sulla tranquillità pubblica. I rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone.

2) vizio di motivazione e travisamento del fatto sugli elementi probatori a carico dei ricorrenti.

3) manifesta illogicità della motivazione laddove è stato escluso il reato di cui all'art. 554 cod. pen. perché si è ritenuto che gli imputati avevano agito per difendersi dall'aggressione del cane randagio, senza considerare che ciò non poteva avvenire in silenzio ma che occorreva impaurire la bestia.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Innanzitutto, invero, la sentenza impugnata appare viziata da carenza di motivazione perché non sono stati esaminati e valutati tutte le eccezioni specificamente proposte con l'atto di appello relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen.

Circa l'elemento oggettivo, giustamente i ricorrenti ricordano che, secondo un orientamento giurisprudenziale, «*L'art. 659 cod. pen. prevede due distinte ipotesi di reato: quello contenuto nel primo comma ha ad oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo; mentre quello previsto nel secondo comma riguardante l'esercizio di professione o mestiere rumoroso, prescinde dalla verifica del disturbo ...*» (Sez. I, 12.6.2012, n. 39852, Minetti, m. 253475; conf. Sez. I, 28.9.1994, n. 532 del 1995, Amato, m. 200022). Secondo un diverso orientamento, peraltro, «*Per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 cod. pen. è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse*» (Sez. I, 24.1.2012, n. 7748, Giacomasso, m. 252075; Sez. I, 13.12.2007, n. 246 del 2008, Guzzi, m. 238814; Sez. I, 8.10.2004, n. 40393, Squizzato, m. 230643), «*sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare*» (Sez. I, 29.11.2011, n. 47298, Iori, m. 251406).

Nella specie la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato né sull'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo, e nemmeno sulla idoneità in concreto della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, ed in particolare sul fatto che l'evento di disturbo aveva una tale diffusività da essere potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone.

Sotto questo profilo, in particolare, la corte d'appello non ha risposto ai motivi relativi alla rumorosità della macchina ed all'eccezione secondo cui questa era spenta e parcheggiata ed era stata messa in moto solo quando i due giovani cercarono di fuggire dal cane bastardo.



Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, poi, la motivazione non solo è carente, ma anche contraddittoria e manifestamente illogica nell'attribuire ai due imputati un comportamento imprudente ed evitabile, e quindi colposo. La corte d'appello ha infatti ritenuto che non poteva ritenersi integrato il reato di maltrattamento di animali di cui al capo A) avendo accertato che il comportamento dell'Agnello, che aveva scagliato una pietra all'indirizzo del grosso cane randagio, era stato determinato dal tentativo di difendersi dall'aggressione dell'animale, come confermato dalle concordi dichiarazioni di tutti i testi presenti sul posto, che avevano visto il cane aggirarsi nei luoghi con comportamenti aggressivi. Ciò posto, la sentenza impugnata ha totalmente ommesso di spiegare le ragioni per le quali il comportamento aggressivo del grosso cane randagio ed il tentativo di difendersi dalla sua aggressione giustificavano il lancio di pietre verso l'animale, mentre non potevano giustificare le urla nei confronti dello stesso nel tentativo di impaurirlo ed allontanarlo.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata relativamente al residuo reato di cui al capo A) per vizio di motivazione, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo per nuovo esame.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 3 giugno 2014.

L'estensore



Il Presidente

